

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Adottato con delibera
dell'Amministratore Unico del

10.02.2017

Revisione 01 adottata con delibera
dell'Amministratore Unico del

06.03.2018

Revisione 02 adottata con delibera
dell'Amministratore Unico del

25.01.2019

Revisione 03 adottata con delibera
dell'Amministratore Unico del

1.03.2019

Revisione 04 adottata con delibera
dell'Amministratore Unico del

14.01.2020

Revisione 05 adottata con delibera
dell'Amministratore Unico del

5.11.2020

Revisione 06 adottata con delibera
dell'Amministratore Unico del

30.11.2022

Revisione 07 adottata con delibera
dell'Amministratore Unico del

14.02.2024

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. La disciplina

Con il D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001⁴ l'Italia si è uniformata alla già vigente normativa internazionale⁵, introducendo nell'ordinamento una fonte di responsabilità - a carico di enti, persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica - derivante dalla commissione, o tentata commissione, di determinate fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Tale responsabilità, denominata "amministrativa" dal Decreto, ha in realtà natura marcatamente penalistica e viene accertata nell'ambito del procedimento penale che coinvolge la persona fisica ritenuta indiziata del reato-presupposto. Autore materiale del fatto, dunque, è sempre una persona fisica, individuata dal Decreto nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, (ed in quei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso) nonché nelle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Anche se la più recente dottrina penalistica ha superato l'interpretazione restrittiva del concetto di responsabilità penale (superando il suo limite personale ed ampliandola anche agli enti), è chiaro che le sanzioni detentive previste dal codice penale e dalle leggi speciali non possono essere applicate alle persone giuridiche ed agli enti in genere. Il legislatore ha pertanto inteso comminare delle sanzioni che avessero comunque una forte efficacia deterrente nei confronti dell'ente, prevedendo in luogo delle pene detentive - ed in aggiunta alla classiche sanzioni inflitte alle persone fisiche autonomamente - delle pene pecuniarie ed interdittive di forte impatto; così il Decreto ha fornito un apparato sanzionatorio idoneo a contrastare, e prevenire, i reati che potrebbero essere posti in essere dalle persone giuridiche per il tramite dei soggetti fisici che operano per esse o nel loro interesse. Al contempo il legislatore ha imposto agli enti una razionalizzazione dei sistemi gestionali ed una sottoposizione degli stessi a rigidi controlli.

Dunque, la responsabilità amministrativa dell'ente, confluendo, ed al contempo traendo origine dal processo penale che coinvolge la persona fisica, si aggiunge a quella personale penale dell'esecutore della condotta delittuosa.

⁴ Recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

⁵ La Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Nella prima fase di attuazione dei principi sulla responsabilità giuridica delle persone giuridiche, il legislatore italiano ha avuto un approccio prudente nei confronti della materia, prevedendo sì aspre sanzioni, ma solo per una limitatissima area di reati, allora considerati di particolare disvalore sociale.

Nel corso degli anni tuttavia, il legislatore si è mostrato chiaramente incline ad ampliare l'area di reati che fondano la responsabilità degli enti, sino a ricomprendere una vasta gamma di fattispecie che oggi possono interessare sostanzialmente tutti gli enti che operano sul mercato e persino quelli non aventi scopo di lucro.

Tutti i reati oggi previsti dal Decreto fanno sorgere la responsabilità amministrativa degli enti solo se sono commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi (anche solo parzialmente). Il concetto di interesse o vantaggio mira a fornire un nesso di collegamento tra il fatto che costituisce reato e l'ente che in qualche modo ne trae giovamento, in fatto o in potenza. In particolare, il fatto è commesso nell'“*interesse*” dell'ente quando l'agente opera prefigurandosi *ab origine* l'utilità dell'ente, a prescindere che la stessa si realizzi o meno; è commesso invece “a vantaggio” dell'ente quando vi è un'utilità concreta, a prescindere dalla finalità perseguita dall'esecutore materiale della condotta.

Se sussiste tale nesso, in una delle sue accezioni di interesse o vantaggio, la responsabilità dell'ente sorge per il fatto di non aver predisposto ed attuato un efficace modello organizzativo interno, tale da poter prevenire il configurarsi di reati⁶.

In sintesi il modello di organizzazione, gestione e controllo deve avere caratteristiche tali da far sì che non possa essere compiuto alcuno dei reati-presupposto, ritenuti probabili, se non eludendo ed aggirando fraudolentemente le procedure di comportamento ed il sistema di controllo, previsti dal Modello medesimo.

1.2. Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per gli Enti che si rendano responsabili dei reati-presupposto, sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie⁷ sono comprese tra un minimo di € 26.000,00 circa ad un massimo di oltre € 1.500.000,00; la sanzione massima può essere poi triplicata, sino ad € 4.647.000,00 in caso di pluralità di illeciti.

Le sanzioni interdittive dell'attività di impresa sono:

⁶ Si parla in giurisprudenza di *colpa di organizzazione*.

⁷ L'art. 10 del Decreto parla di “quote” di sanzione: le quote applicabili sono comprese tra un numero non inferiore a cento né superiore a mille e l'importo della singola quota può variare da € 258 ad € 1.549 euro, oltre attenuanti e aggravanti.

- interdizione dall'esercizio dell'attività dell'ente;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive, nei casi più gravi, possono essere applicate anche in via definitiva, ossia in perpetuo, ai sensi dell'art. 16 del Decreto; possono inoltre essere applicate anche in via cautelare, ai sensi dell'art. 45 del Decreto, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quella per cui si procede. Giova sottolineare in proposito, che le pene interdittive possono pertanto essere applicate anche in sede anticipata di indagini, cioè prima che il processo sia iniziato e possono arrivare finanche a paralizzare l'attività dell'ente.

1.3. Le fattispecie di reato previste nel D.Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato che in base all'evoluzione normativa, possono configurare la responsabilità giuridica della Società, sono le seguenti:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- corruzione attiva (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);



- turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353 bis c.p.).

Reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (precedente art. 2623 c.c., attuale art. 173 bis T.U.F);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)⁸
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate, di cui agli artt. 184 e 187 bis TUF;
- manipolazione del mercato, di cui agli artt. 185 e 187 ter TUF.

Reati transnazionali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

⁸ Introdotto dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190.

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, d.lgs. n. 286/1998);
- contrabbando (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);

Delitti contro l’economia pubblica

- misure speculative su merci (art. 501-*bs* c.p.)

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- omicidio colposo commesso in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1. c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c. p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett a) bis l. 633/1941),
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941
- comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941, comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
- estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Reati ambientali:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- delitto colposo contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- istruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- violazioni della normativa di settore: Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 152/2006); disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992); misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993); disciplina dell'inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

Delitti in materia di immigrazione (art. 25 duodecies)

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3 e 5 D.Lgs. 286/1998)
- disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 bis D.Lgs. 286/1998).

Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

- propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3, comma 3 bis L. 654/1975)

Reati in materia di competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)



- frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

Delitti in materia tributaria (art. 25 quinquiesdecies)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni insistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele, commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

Reati in materia doganale (art. 25 sexiesdecies)

- contrabbando (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291 bis, 291 quater, 292).

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica

- "bagarinaggio" (art. 1 sexies D.L. 53/2019, convertito in L. 77/2019)

Delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico (art. 25 septiesdecies e art. 25 duodevices)

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaoterdecies* c.p.);
- Riciclaggio dei beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

1.4. L'esonero da responsabilità

Il legislatore non ha ommesso di considerare che, in alcuni casi, l'azione che integra il reato è posta in essere da soggetti che operano nel proprio ed esclusivo interesse o che, anche quando rechino un vantaggio all'ente, non sono da considerare la *longa manus* di una "volontà sociale", bensì singoli individui che assumono il rischio di condotte delittuose nella totale inconsapevolezza ed estraneità dell'ente.

Per tali ragioni, l'art. 5, comma II, del Decreto prevede che "*l'ente non risponde se le persone⁹ indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*"; ed il successivo art. 6 contempla l'esonero da responsabilità (anche nel caso in cui l'esecutore materiale della condotta abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente) a condizione che la società dimostri:

- di aver adottato, e concretamente attuato, un modello organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione dei predetti reati;
- di aver predisposto un adeguato sistema di controllo sul rispetto delle regole contenute nel Modello, affidando il compito di vigilanza (ed aggiornamento) ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- che gli autori del reato hanno eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione.

Ciò posto, il modello di organizzazione e controllo, diviene dunque parte integrante e complementare del sistema interno di *governance*, sistema che viene posto al vaglio del

Giudice penale nell'ambito del procedimento volto ad accertare uno dei reati-presupposto previsti dal Decreto.

Come correttamente evidenziato dalle Linee Guida elaborate da Confindustria per la redazione dei Modelli ex d.lgs. 231/01 "*la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente*".

⁹ Trattasi, come visto, di: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; e b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).



Pur non costituendo un obbligo, dunque, l'adozione e la concreta attuazione di tale strumento costituisce una *condicio sine qua non* per beneficiare dell'esenzione da responsabilità, poiché, mediante tale adempimento, l'ente dimostra non solo di essere estraneo al reato, ma anche di aver fatto tutto quanto il possibile per prevenirlo.

Per adempiere alla funzione richiesta dalla legge, il Modello deve essere costruito sulla base delle specifiche attività sensibili (al rischio di commissione di reati) nelle quali l'ente è esposto di fatto ed in concreto; ed al contempo fissare specifiche regole di condotta che tutti i soggetti operanti per l'ente (dipendenti, collaboratori e consulenti, *partners*) devono seguire.